

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4006

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUCIFREDI

*Presentata il 21 aprile 1967*

### Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura presentai una proposta di legge (*Atto Camera* n. 854), che, dopo ampia discussione nei due rami del Parlamento, divenne la legge 14 novembre 1962, n. 1610 (in *Gazzetta ufficiale* 29 novembre 1962, n. 304): « Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale ».

Stabilisce tale legge, nel suo articolo 6, che essa avrà efficacia per i procedimenti iniziati nei cinque anni dalla sua entrata in vigore. Essa verrebbe pertanto a scadere alla fine dell'anno in corso.

Le applicazioni della legge, per quanto mi consta, sono state in questo frattempo abbastanza numerose. Vi è stato, logicamente, un certo periodo iniziale di scarso ricorso alla procedura della nuova legge, ancora poco nota. Successivamente, però, man mano che se ne diffondeva la conoscenza, le istanze al Pretore sono andate aumentando, ed hanno raggiunto un livello notevole, specialmente nelle zone alpine e in genere nelle zone di

montagna, ove più numerosi sono purtroppo i casi di non rispondenza dello stato di fatto con lo stato di diritto per quel che concerne la proprietà dei fondi rustici e degli annessi fabbricati.

Senonché, se molti ricorsi sono stati proposti ed hanno avuto accoglimento, o sono in corso di espletamento, essi sono ancora poca cosa rispetto al numero dei casi, per i quali le provvidenze della legge potrebbero essere utilizzate. E poiché tale utilizzazione sarebbe augurabile si verificasse il più largamente possibile, in quanto essa non solo è di giovamento ai proprietari interessati, ma è di larga utilità pubblica, eliminando gradualmente una serie di situazioni irregolari che sono fonte di gravi inconvenienti tante volte lamentati, così si prospetta l'opportunità di una proroga dell'efficacia della legge per un altro quinquennio.

A tal fine mi onoro presentare l'acclusa proposta, e vi chiedo di voler dare ad essa il vostro consenso.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore ».